



C.F. 82007910639

C.A.P. 80050

COMUNE DI PIMONTE

PROVINCIA DI NAPOLI

Area Tecnica

Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.13

Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza

Il Responsabile Area Tecnica (ing. Fernando Longobardi) _____

La Commissione sismica:

Presidente ing. Luigi Acampora _____

Componenti:

ing. Vincenzo Iovino _____

ing. Sergio Del Gaudio _____

arch. Oscar Staiano _____

,

IL SINDACO

(prof.Michele PALUMMO)

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Attività e funzioni oggetto del trasferimento**
- Art. 3 - Commissione sismica**
- Art. 4 - Durata della Commissione sismica**
- Art. 5 - Convocazione e validità delle sedute**
- Art. 6 - Rapporto tra titolo abilitativo e titolo sismico**
- Art. 7 - Attività e funzioni**
- Art. 8 - Attività procedurali**
- Art. 9 - Contributo di istruttoria ed oneri per le Commissioni**
- Art. 10 - Modulistica**
- Art. 11 - Norme di rinvio**
- Art. 12 - Entrata in vigore**

Articolo 1

- Ambito di applicazione-

Il presente regolamento, in attuazione dell'art- 4-bis della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n°9, disciplina le attività e le funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico di cui agli artt. 2, 4 e 5 della stessa legge, trasferite al Comune di Pimonte con deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 27/05/2013, pubblicata sul BURC n.29 del 03/06/2013.

Articolo 2

- Attività e funzioni oggetto del trasferimento -

- 1.A seguito e per effetto del trasferimento delle competenze di cui all'art. 1 del presente regolamento, ed in applicazione delle direttive sancite dalle "Linee guida" allegate alla D.G.R. n.161 del 04/04/2012, sono di competenza comunale il rilascio dei provvedimenti sismici e gli adempimenti connessi, relativamente alle opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna;
- 2.Il limite di altezza di metri 10,50 è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto.
- 3.Le opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna, fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono cosiddetti "lavori minori", così come definiti dall'art. 2, comma 9-bis, della L.R. n.9/83.

4. Il limite di altezza per le "sopraelevazioni" (art. 90 del DP.R. n°380/01), ai fini della verifica del superamento dei metri 10,50 dal piano campagna, è riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato.

Articolo 3

- Commissione sismica-

1. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati dalla "Commissione Sismica" competente in materia, formata da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.
2. La Commissione di cui al punto precedente sarà completata da una unità, scelta tra i dipendenti comunali, per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della Commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco ed i relativi componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso il Comune, così come stabilito dall'art. 4-bis della L.R. n°9/83.
4. La funzione di Presidente di Commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. n°9/83, eletto dalla Commissione stessa durante la prima seduta.
5. La Commissione provvederà, altresì, ad eleggere un Vice Presidente che, in assenza del Presidente, avrà pieni e medesimi poteri.
6. Il Presidente di Commissione nomina il segretario verbalizzante scegliendolo tra i componenti della Commissione stessa.

Articolo 4

- Durata della Commissione sismica -

1. La Commissione, così come costituita a seguito di decreto del Sindaco, resterà in carica per tre anni, e comunque non oltre la durata del mandato elettorale. I componenti della Commissione non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
2. In caso di impedimento permanente, o rimozione, per qualsiasi causa, di un componente della Commissione, si procederà alla surroga dello stesso con le medesime modalità previste per la nomina iniziale della Commissione. Nel caso in cui non fosse più possibile attingere dall'elenco dei tecnici istituito presso il Comune, si provvederà ad un aggiornamento dello stesso secondo le modalità previste dall'Ente.
3. I componenti della Commissione decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni, consecutive. In tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione all'organo competente per i provvedimenti di surroga.

Articolo 5

- Convocazione e validità delle sedute -

1. Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di Pimonte e sono convocate dal Responsabile dell'Area Tecnica con un preavviso di almeno tre giorni, salvo disposizioni d'urgenza per le quali è ammessa la convocazione con preavviso di almeno ventiquattro ore.
2. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre componenti, tra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente,
3. I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole unanime dei componenti della Commissione, senza che siano ammessi pareri favorevoli condizionati.

4. I verbali della Commissione e tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia devono essere sottoscritti dal Presidente e dai membri della Commissione presenti.

Articolo 6

- Rapporto tra titolo abilitativo e titolo sismico -

1. Tutti i lavori edilizi che comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali, compresi quelli di attività libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/01, non possono avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione sismica, ovvero prima di aver effettuato il deposito del progetto strutturale di cui all'art. 4 della L.R. n. 9/83 ed al relativo Regolamento Regionale n.4/10.
2. Al fine di garantire la riduzione del rischio sismico, la denuncia dei lavori di cui all'art. 2 della L.R. n.9/83 deve essere corredata dalla asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Articolo 7

- Attività e funzioni -

Le attività e le funzioni trasferite al Comune a seguito di delibera di Giunta Regionale n°119 del 27/05/2013, sono le seguenti:

- a) ricezione delle denunce dei lavori, inoltrate ai sensi dell' art. 2 della L.R. n. 9/83 e degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n. 380/01, ad eccezione di quelli da eseguirsi per le "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;
- b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti;
- c) ricezione dei certificati di idoneità statica, relativi a fabbricati oggetto di condono edilizio ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti;
- d) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica ad eccezione di quelle indicate al punto a);
- e) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica e deposito sismico, anche se relativi a sopraelevazioni di edifici e ai lavori relativi a denunce in sanatoria, nonché conservazione dei relativi atti;
- f) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere;
- g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti;
- h) controllo sulla realizzazione dei lavori interessanti (art. 5, comma 4 L.R. n°9/83):
 - gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (art. 5 L.R. n°9/83 e art. 65 D.P.R. n. 380/01)
- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo (art. 5 L.R. n°9/83 e art. 67 del D.P.R. 380/01);
- k) attività interconnesse con le attività e le funzioni indicate ai precedenti punti, consistenti in:
 - ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori;
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca dei direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato;

- svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata;
- svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo;
- ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulare ai sensi del Capo V della Legge n°241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

Articolo 8

- Attività procedimentale -

1. Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito sismico ed autorizzazione sismica, avverrà secondo le modalità esecutive previste dal Regolamento regionale n°4/2010 e ss.mm.ii.
2. Tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, allegata alla denuncia di lavori dovrà essere presentata, in duplice copia in formato cartaceo ed eventuale formato digitale (pdf, dwg, word,..); si precisa che gli elaborati che costituiscono il progetto architettonico e l'attestazione del versamento del contributo per istruttoria e conservazione progetto vanno presentati in triplice copia.

Articolo 9

- Contributo di istruttoria ed oneri per le Commissioni-

1. Per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n°9/83 e del presente regolamento è prevista la corresponsione di un contributo nella misura e nella modalità indicate nella allegata tabella A, come previsto nella D.G.R. n°316 del 28/06/2012;
2. Il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 dei DPR n. 380 del 2001, se soggetti a deposito o autorizzazione sismica;
3. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi così come previsti dalla legge;
4. Per gli oneri derivanti dal funzionamento della commissione, il Comune provvede con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della L.R. n°9/83;
5. Il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 2 della L.R. n°9/83, sarà annualmente disposto in favore del Comune, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegato alle denunce dei lavori. Con dette risorse si provvederà a coprire le spese derivanti dal funzionamento della commissione e delle attività accessorie, di cui al presente regolamento.

Articolo 10

-Modulistica-

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per tutti gli atti connessi e consequenziali, viene predisposta apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.pimonte.na.it oppure può essere utilizzata la modulistica in vigore per depositi e autorizzazioni sismiche dei settori provinciali della regione Campania del Genio Civile con la correzione dell'intestazione con la dicitura:

“AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI PIMONTE” anziché “AL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE”.

Articolo 11

- Norme di rinvio -

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12

- Entrata in vigore -

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Tabella A - Misura e modalità del contributo, come previsto nella D.G.R. n.316 del 28/06/2012

MISURA DEL CONTRIBUTO per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 s.m.i.

LAVORI OGGETTO DI DENUNCIA	Codice identificativo	Entità dei lavori (volumetria V) [mc]	MISURA DEL CONTRIBUTO	
			per autorizzazione sismica (art.4, c.2, L.R.9/83 smi) [euro]	per deposito sismico (art.4, c.3, L.R.9/83 smi) per autorizzazione sismica lavori minori (art.4, c.2, e art.2, c.9-bis, L.R.9/83 smi) [euro]
NUOVE COSTRUZIONI • Realizzazione di nuovi manufatti • Incremento di volumetria strutturale richiesta con denuncia in variante (per la volumetria eccedente rispetto a quella del progetto originario)	A1	V < 100	100	50
	A2	100 ≤ V < 1000	300	100
	A3	1000 ≤ V ≤ 5000	1000	300
	A4	V > 5000	1700	500
INTERVENTI SÙ COSTRUZIONI ESISTENTI • Adeguamento o miglioramento sismico • Sopraelevazioni/ampliamenti con opere strutturalmente connesse alla costruzione esistente, anche senza adeguamento delle strutture preesistenti (in tutti i casi, per la volumetria dell'intera costruzione come risultante dallo stato di progetto) • Incremento di volumetria strutturale richiesta con denuncia in variante (per la volumetria eccedente rispetto a quella del progetto originario)	B1	V < 100	100	50
	B2	100 ≤ V < 1000	300	100
	B3	1000 ≤ V ≤ 5000	1000	300
	B4	V > 5000	1700	500
• Riparazioni/interventi locali su costruzioni esistenti	C	-	100	50
• Riparazioni/interventi locali su costruzioni esistenti	D	-	100	50
• Infrastrutture di cui alla nota n.11	E	-	500	250
• Variante <i>sostanziale</i> senza incremento di volumetria	F	-	50% del contributo dovuto nel caso di prima denuncia dei lavori.	
• Variante <i>non sostanziale</i> senza incremento di volumetria • Altro	G	-	100	50

- NOTE:**
- 1) Il contributo non è dovuto per le denunce di lavori a integrazione di una precedente denuncia (prodotta spontaneamente o a seguito di richiesta dell'Ufficio).
 - 2) La volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto di lavori e va misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccatto di fondazione, fino all'estradosso della copertura.
 - 3) Nel caso di denunce di lavori riferibili a due o più *codici identificativi*, il contributo va calcolato come somma dei contributi relativi a ciascun codice.

- 4) Nel caso di denunce di lavori, quantificabili per volumetria, riferibili a più organismi strutturali (strutture giuntate, oppure strutture accessorie rispetto a quella principale), il contributo totale va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale oggetto di denuncia, in funzione del corrispondente volume.
- 5) Nel caso di denunce di lavori in variante *sostanziale* con incremento volumetrico, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per il codice F (corrispondente alla volumetria strutturale già precedentemente autorizzata/denunciata) e il codice A oppure B (per il solo incremento volumetrico).
- 6) Nel caso di denunce di lavori in variante *non sostanziale* con incremento volumetrico, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per il codice G (corrispondente alla volumetria strutturale già precedentemente autorizzata/denunciata) e il codice A oppure B (per il solo incremento volumetrico).
- 7) Nel caso di denunce di lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, e ss.mm.ii., (denunce di lavori in sanatoria) gli importi vanno calcolati secondo la tabella e vanno raddoppiati.
- 8) Nel caso di denunce di lavori finalizzati alla realizzazione di opere strutturali strettamente indispensabili al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche di costruzioni esistenti, gli importi vanno calcolati secondo la tabella e vanno ridotti del 50%. Tale disposizione non è applicabile al caso di denunce di lavori in sanatoria.
- 9) Nel caso di denunce di lavori in sanatoria effettuate dal collaudatore d'Ufficio in luogo del committente, il collaudatore deve effettuare il calcolo del contributo. Il competente Settore Regionale provvede a richiederne il pagamento al soggetto inottemperante.
- 10) Nel caso di denunce di lavori ripresentate dai committenti dopo la conclusione negativa del precedente procedimento sismico, il contributo istruttorio dovuto è ridotto del 50% qualora l'oggetto della nuova istanza coincida con quanto già precedentemente denunciato e istruito, a condizione che il committente abbia correttamente adempiuto agli obblighi contributivi in occasione del precedente procedimento.
- 11) I lavori individuati dal codice identificativo "E" sono relativi ad infrastrutture, non quantificabili per volumetria, "strategiche" o "rilevanti" di interesse statale o regionale e ad infrastrutture ad esse assimilabili, anche se non individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze.

PROMEMORIA per il pagamento del contributo

Il versamento va effettuato sul conto corrente postale unico n. 1006195638 intestato ad "ARCADIS contributi sismica servizio tesoreria", specificando nella causale del bollettino anche il codice catastale del Comune in cui dovranno essere eseguiti i lavori strutturali oggetto della denuncia.